Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Martedì, 1° agosto 1933 - Anno XI** — **Numero 177**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 177 DEL 1° AGOSTO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Banca d'Italia:** Bollettino dell'estrazione del prestito a premi riordinato Bevilacqua La Masa in data 30 giugno 1933 (117ª estrazione d'ordine progressivo).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 febbraio 1933, n. 926.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 15 giugno 1933, n. 927.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 7 marzo 1933, per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone ed autorizza l'impegno della occorrente spesa annua di L. 654.542,57 in eccedenza al limite stabilito con l'art. 2 della legge 6 giugno 1932, n. 636.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 928.
Modifica al R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3443, sulla composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1926, n. 309, relativo alla composizione della Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste, modificato con l'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3443;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le colonie, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 1 del R. decreto 21 gennaio 1926, n. 309, modificato con l'art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3443, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 1. — La composizione della « Commissione permanente per l'illuminazione ed il segnalamento delle coste », resta stabilita come segue:

un ufficiale ammiraglio in servizio attivo o della riserva navale, presidente;
il direttore generale del personale e dei servizi militari presso il Ministero della marina, membro;
il capo della Divisione dei porti del Ministero dei lavori pubblici, membro;
due ispettori superiori o ingegneri capi del Genio civile, membri;
il direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina, membro;
un colonnello di porto designato dal Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile, membro;
il capo dell'Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo della Regia marina, membro;
l'ufficiale della Regia marina destinato presso l'Ufficio militare del Ministero delle colonie, membro;

un capitano marittimo ascritto all'Associazione nazionale fascista della gente di mare (addetti ai trasporti marittimi) designato dal Ministero delle comunicazioni, membro;

il capo della Divisione fari e segnalamenti marittimi presso il Ministero della marina, membro e segretario;

un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, membro e segretario;

un funzionario amministrativo del Ministero della marina, membro e segretario ».

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1933 - Anno XI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

SIRIANNI — DE BONO — DI CROLLALANZA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 giugno 1933, n. 929.

Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista dei rivenditori di generi di monopolio ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale fascista del commercio;

Vista la domanda in data 9 dicembre 1932-XI, con la quale la Confederazione del commercio chiede che sia concesso il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei rivenditori di generi di monopolio ad essa aderente, e sia approvato lo statuto all'uopo predisposto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista dei rivenditori di generi di monopolio, aderente alla Confederazione nazionale fascista del commercio, e ne è approvato lo statuto, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1803, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione nazionale alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'articolo 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 110. — MANCINI.

Statuto della Federazione nazionale fascista dei rivenditori di generi di monopolio.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI E COMPETENZA.

Art. 1.

È costituita con sede in Roma la « Federazione nazionale fascista dei rivenditori di generi di monopolio ».

La Federazione estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno, aderisce alla Confederazione nazionale fascista del commercio, ne accetta i principi e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta e, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e da quello della Confederazione, rappresenta la categoria per la quale è costituita.

Art. 2.

La Federazione nazionale è formata:

a) dai gruppi provinciali delle categorie rappresentate dalla Federazione costituiti in seno alle Federazioni provinciali fasciste del commercio;

b) dagli Enti assistenziali a carattere nazionale creati per la categoria per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Federazione, nell'àmbito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente la categoria che la compone, sia rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, sia rispetto alle corrispondenti Associazioni dei prestatori d'opera, sia rispetto agli enti, istituti ed associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti la categoria rappresentata, sia, infine, dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare, secondo le direttive impartite dalla Confederazione, e per il tramite delle Federazioni provinciali, l'attività dei gruppi aderenti, in armonia con gli interessi dei gruppi stessi e con quelli superiori della Nazione;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali e sociali relativi ai gruppi;

d) di stipulare contratti collettivi nazionali, assistere le Federazioni provinciali nella stipulazione dei contratti locali e sostituirsi eventualmente ad esse nella stipulazione, quando questa non riesca ad esse possibile;

e) di attuare, a vantaggio degli appartenenti alla categoria, fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione in correlazione alla attività che nello stesso campo svolgono le Associazioni territoriali unitarie e le altre Federazioni nazionali;

f) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed enti a carattere nazionale, aventi per iscopo la istruzione professionale e tecnica nonchè la educazione nazionale dei datori di lavoro appartenenti alla categoria;

g) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria rappresentata, ed adempiere a tutti gli altri cómpiti che le derivino dalla Carta del lavoro e le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e della Confederazione nazionale, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

GRUPPI ADERENTI ED ISTITUTI ASSISTENZIALI.

Art. 4.

L'iscrizione dei gruppi alla Federazione nazionale avviene su domanda della Federazione provinciale nel cui seno il gruppo è costituito: tale domanda deve essere accompagnata dall'elenco dei soci della Federazione provinciale appartenenti al gruppo e da una relazione intorno all'attività della categoria nel territorio di competenza della Federazione provinciale.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Consiglio federale; se essa è accettata il presidente della Federazione nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione cui spetta ratificare tale deliberazione.

Se il Consiglio federale non intende accogliere la domanda deve sottoporre le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Consiglio della Federazione circa l'ammissione di un gruppo o confermino il negato accoglimento della domanda, la Federazione nazionale o quella provinciale, da cui il gruppo dipende, possono ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'iscrizione degli istituti ed enti assistenziali alla Federazione avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata, oltre che dalla relazione e dall'elenco di cui all'articolo precedente, anche dallo statuto, e dall'indicazione delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione nazionale; essa importa anche l'adesione alla Confederazione nazionale fascista del commercio e l'osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

La Federazione nazionale ha la facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Per l'accoglimento o per la reiezione della domanda saranno osservate le norme di cui all'articolo precedente e quelle contenute nello statuto confederale.

La Confederazione nazionale, ove approvi la deliberazione del Consiglio della Federazione, provvederà a chiedere, a norma di legge, il riconoscimento giuridico dell'istituto assistenziale.

TITOLO III.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE.

Art. 6.

Sono organi della Federazione:

a) l'assemblea generale;
b) il Consiglio federale;
c) il presidente.

Assemblea generale.

Art. 7.

L'assemblea generale è costituita dai presidenti dei gruppi provinciali di categoria aderenti alla Federazione nazionale e dai presidenti degli enti assistenziali.

I presidenti dei gruppi e degli enti possono, in caso di impedimento, farsi rappresentare da altro componente l'assemblea.

Partecipano di diritto all'assemblea generale il presidente, i vice presidenti ed i membri del Consiglio federale. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea generale i revisori dei conti.

La Confederazione nazionale ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni della assemblea generale da un suo delegato.

L'assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio federale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, oppure lo richiedano i revisori dei conti con domanda motivata qualora se ne dimostri la necessità e non vi provvedano gli organi competenti.

La convocazione è fatta dal presidente della Federazione nazionale, a cura del quale, almeno 15 giorni prima della riunione, sarà diramato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea generale, avviso scritto con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

La riunione dell'assemblea generale è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il presidente della Federazione nazionale è di diritto presidente dell'assemblea; egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

I presidenti dei gruppi provinciali di categoria hanno tanti voti quanti sono gli iscritti al rispettivo gruppo; gli altri partecipanti all'assemblea hanno diritto a un voto ciascuno.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta, o per appello nominale. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 8.

L'assemblea generale:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) delibera il bilancio preventivo ed il consuntivo ed esamina le relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione nazionale, nonchè le relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

In sede di deliberazione del bilancio preventivo, l'assemblea potrà delegare al presidente della Federazione i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori, cui spetta di approvare il bilancio;

c) elegge il presidente della Federazione, i vice-presidenti ed i membri del Consiglio federale;

d) nomina i tre revisori dei conti;

e) delibera le eventuali modifiche al presente statuto;

f) adempie tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Consiglio federale.

Art. 9.

Il Consiglio federale si compone, oltre che del presidente e dei vice presidenti, di cinque membri eletti dall'assemblea.

I membri del Consiglio federale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel suo seno un amministratore.

Art. 10.

Il Consiglio federale si aduna normalmente una volta ogni bimestre e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, oppure ne facciano richiesta motivata i revisori dei conti, qualora se ne dimostri la necessità e non vi provvedano gli organi competenti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri del Consiglio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei membri del Consiglio, l'assemblea generale, convocata entro due mesi, dovrà provvedere alla elezione dei nuovi membri.

Art. 11.

Il Consiglio federale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale;

b) delibera lo schema del bilancio preventivo della Federazione nazionale da sottoporsi all'assemblea generale;

c) delibera sulle convocazioni dell'assemblea generale;

d) delibera sull'ammissione alla Federazione nazionale dei gruppi provinciali di categoria e degli istituti assistenziali;

e) designa i rappresentanti della Federazione nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti od altrimenti richiesta;

f) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione nazionale;

g) nomina e revoca il personale della Federazione.

Però ogni deliberazione riguardante la nomina, la revoca e, in genere, lo stato e il trattamento del segretario federale dovrà essere presa in base alle istruzioni della Confederazione e dovrà essere da questa approvata;

h) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea generale, riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

i) adempie a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dalle leggi o regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dallo statuto, regolamenti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione nazionale.

Presidente.

Art. 12.

Il presidente della Federazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile; è presidente dell'assemblea e del Consiglio federale.

La sua elezione deve essere ratificata dalla Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 13.

Il presidente è il capo della Federazione, la dirige e la rappresenta a tutti gli effetti di legge.

E' tenuto alla retta amministrazione della Federazione ed all'adempimento degli obblighi a lui incombenti per effetto del presente statuto, di norme di legge, regolamenti, disposizioni ed istruzioni della Confederazione.

Il presidente in carica è responsabile della osservanza delle disposizioni relative alla convocazione dell'assemblea generale e cessa dalla carica a trapasso avvenuto delle funzioni.

Art. 14.

L'assemblea generale può eleggere uno o due vice presidenti.

I vice-presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi coadiuvano il presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

I vice-presidenti sono membri di diritto del Consiglio federale. La elezione dei vice presidenti è sottoposta alla ratifica confederale ed all'approvazione di legge.

Art. 15.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto i soci delle associazioni di primo grado iscritti nei gruppi aderenti alla Federazione nazionale.

I dirigenti della Federazione nazionale non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai comma precedenti.

Tutte le cariche della Federazione nazionale sono gratuite.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE — AMMINISTRAZIONE — BILANCI.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengono in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive disposizioni.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del presidente all'inizio di ogni esercizio finanziario al Consiglio federale.

Art. 17.

Costituiscono entrate della Federazione nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote ad essa spettanti sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive disposizioni;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) le spese per gli uffici di collocamento previste dal Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla;

d) le quote per la costituzione del fondo di garanzia previsto all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563 e successive disposizioni.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a), b), c), d), del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

L'amministratore, nominato dal Consiglio federale nel suo seno, cura la gestione economica e contabile della Federazione nazionale conformemente alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme contenute nello statuto e nei regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione nazionale. L'amministratore redige, altresì, lo schema di bilancio preventivo e compila il conto consuntivo.

I dirigenti della Federazione nazionale che ordinino o contraggano l'impegno per spese non autorizzate con il bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di ottobre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Consiglio federale e sottoposto all'assemblea generale.

Dopo la deliberazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione nazionale.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dall'Amministratore non più tardi del mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

L'assemblea generale della Federazione nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea stessa nonchè a quelle del Consiglio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa; di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea generale e comunicata alla Confederazione nazionale.

TITOLO V.

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Art. 23.

La Federazione nazionale, oltre a stipulare contratti collettivi nazionali per la categoria rappresentata, ha facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale e di sostituirsi alle Federazioni provinciali per la stipulazione degli stessi, quando speciali circostanze lo richiedano.

Art. 24.

La Federazione nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o per la modifica di un contratto esistente, o prima di sostituirsi alle Federazioni provinciali a norma dell'articolo precedente, deve ottenere dalla Confederazione l'autorizzazione a trattare.

La Confederazione nazionale, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 25.

I contratti collettivi stipulati dalla Federazione nazionale sono firmati dal presidente, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'articolo 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Consiglio federale avrà approvati gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il presidente può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi i contratti collettivi non saranno validi se non abbiano riportato la ratifica della Confederazione.

Art. 26.

La Federazione nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro per la decisione delle controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, se non saranno state esperite tutte le pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206.

La Federazione nazionale non potrà proporre azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro senza l'autorizzazione della Confederazione nazionale.

Spetta alla Federazione nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria inquadrata.

È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi in cui la Federazione sia attrice o convenuta.

La Federazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra le Federazioni provinciali e le altre Associazioni sindacali, per le materie interessanti la categoria rappresentata.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 27.

Il segretario federale provvede all'esecuzione delle disposizioni della Confederazione e delle deliberazioni della Federazione, in conformità delle direttive che gli saranno impartite dal presidente della Federazione nazionale e della Confederazione. Egli è il segretario del Consiglio federale e dell'assemblea generale, di cui cura la redazione dei verbali.

Art. 28.

Il personale della Federazione non può ricoprire alcuna carica politica, amministrativa o di partito, senza preventivo assenso della Confederazione.

Art. 29.

La firma degli atti della Federazione è riservata esclusivamente al presidente o, per delega del presidente nei limiti della stessa, al o ai vice-presidenti.

Art. 30.

È fatto obbligo ai singoli componenti il Consiglio di promuovere con ogni mezzo, in armonia con le direttive delle superiori gerarchie, lo sviluppo della Federazione, la sua saldezza morale, sindacale, e la sua efficienza spirituale.

Art. 31.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Consiglio della Federazione nazionale o da un terzo dei componenti l'assemblea. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare l'assemblea generale della Federazione nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei voti spettanti ai componenti l'assemblea generale.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Consiglio confederale.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale il liquidatore, nominato dall'Autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principi generali di diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 giugno 1933, n. 930.

Istituzione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di costituire, a vantaggio dei sottufficiali dell'Esercito, un ente giuridicamente riconosciuto, con scopi di previdenza e assistenziali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1933-XI è istituito, presso il Ministero della guerra, un « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito », al quale sono affidati i seguenti compiti:

1° corrispondere un premio di previdenza ai sottufficiali del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, indipendentemente dalla indennità di buonuscita che corrisponde ai marescialli l'Opera di previdenza;

2° elargire ai sottufficiali predetti dei sussidi, in caso di comprovato bisogno, per speciali circostanze.

Dalla concessione del beneficio di cui al precedente n. 1 sono soltanto esclusi i sottufficiali dimissionari e quelli che, comunque, siano eliminati dal servizio con perdita del diritto a pensione o ad indennità.

Art. 2.

Al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » è conferita personalità giuridica. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministro per la guerra.

Agli effetti tributari si applicano al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » le stesse disposizioni che vigono per la « Cassa ufficiali » istituita con la legge n. 1712 del 29 dicembre 1930-IX.

Art. 3.

Al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » sono iscritti d'ufficio tutti i sottufficiali di carriera (in servizio continuativo effettivo) del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 4.

Gli iscritti al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » sono assoggettati ad una contribuzione ragguagliata all'uno per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, secondo le disposizioni in vigore al 1° luglio 1930, non tenendo cioè conto della riduzione del dodici per cento disposta col Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

L'importo delle ritenute è corrisposto al Fondo previdenza dal Ministero della guerra, con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo alla « Cassa ufficiali ».

Art. 5.

I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4 ed ogni altra attività del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento dei premi e dei sussidi, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico od in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro per la guerra su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Art. 6.

Il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » è amministrato da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro per la guerra e di uno nominato dal Ministro per le finanze.

Le operazioni ed i bilanci dell'Ente sono controllati da un Comitato di quattro sindaci, di cui tre nominati dal Ministro per la guerra ed uno dal Ministro per le finanze.

I membri del Consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il servizio di cassa per il Fondo previdenza è affidato all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

Tutte le prestazioni per il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » sono gratuite.

Art. 7.

Il premio di previdenza è corrisposto ai sottufficiali di carriera del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, che siano iscritti da almeno sei anni al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

Il premio di previdenza è pagato dall'atto del collocamento a riposo.

In caso di morte in servizio del militare, il premio di previdenza che ad esso sarebbe spettato verrà pagato alla vedova od agli orfani minorenni o in mancanza alle orfane nubili maggiorenni, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la guerra.

Ai sottufficiali cessanti dal servizio prima del compimento dei sei anni di appartenza al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » saranno restituite le somme versate, insieme con gli interessi maturati, purchè non si tratti di dimissionari o di eliminati comunque dal servizio con perdita del diritto a pensione o ad indennità.

Anche le somme di cui al precedente comma sono, se concedibili all'interessato diretto, riversibili alla vedova od agli orfani minorenni o in mancanza alle orfane nubili maggiorenni.

Art. 8.

La somma globale annua da potersi erogare in sussidi, sarà fissata al principio d'ogni esercizio dal Ministro per la guerra, in relazione alle disponibilità ed ai risultati dei bilanci.

Art. 9.

Il premio di previdenza sarà ragguagliato all'uno per cento dell'ultimo stipendio o paga percepiti, per quanti saranno stati gli anni di iscrizione al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito ». I limiti e la misura del premio potranno essere variati con decreto Reale, in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futuro.

Le variazioni saranno determinate, nella forma di cui al precedente comma, su proposta del Consiglio d'amministrazione del « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito ».

Art. 10.

Col decreto Reale di cui al precedente art. 7 saranno anche stabilite le altre norme necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 11.

La ritenuta di cui all'art. 4 del presente decreto dovrà avere inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario 1933-34.

Art. 12.

Non saranno iscritti al « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » quei sottufficiali che entro il 31 dicembre 1933 vengano a raggiungere i limiti stabiliti per il collocamento a riposo.

Art. 13.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1933, n. 931.

Approvazione dello scambio di note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, per la proroga del termine di denuncia del trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 380, che converte in legge il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno stipulato in Roma il 25 febbraio 1930;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno allo scambio di note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, per la proroga al 30 giugno 1933 del termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note effettuato a Bucarest fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, col quale viene prorogato al 30 giugno 1933 il termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — GAZZERA — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 334, foglio 137. — MANCINI.

Le Ministre d'Italie a Bucarest au Ministre des affaires étrangeres de Roumanie.

Bucarest, le 25 février 1933.

Monsieur le Ministre,

Le Gouvernement roumain et le Gouvernement italien, étant tombés d'accord sur la nécessité de modifier le traité de commerce, conclu pour un délai de trois ans, qui vient à échoir le 31 août 1933 et ayant déjà pris un premier contact en vue des modifications sus-dites ont convenu de ne pas se prévaloir du délai de dénonciation du 28 février 1933, prévu à l'article 31 du traité de commerce italo-roumain en vigueur, et de reporter, de commun accord, le dit délai à la date du 30 juin 1933, tout en maintenant l'échéance du 31 août 1933, en ce qui concerne l'expiration du traité actuel, dans le cas où l'un des deux Gouvernements fera usage de la clause de dénonciation avant le 30 juin 1933.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma trés haute considération.

UGO SOLA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

Le Ministre des affaires étrangeres de Roumanie au Ministre d'Italie a Bucarest.

Bucarest, le 25 février 1933.

Monsieur le Ministre,

Le Gouvernement italien et le Gouvernement roumain, étant tombés d'accord sur la nécessité de modifier le traité de commerce, conclu pour un délai de trois ans, qui vient à échoir le 31 août 1933 et ayant déjà pris un premier contact en vue des modifications sus-dites ont convenu de ne pas se prévaloir du délai de dénonciation du 28 février 1933, prévu à l'article 31 du traité de commerce italo-roumain en vigueur, et de reporter, de commun accord, le dit délai à la date du 30 juin 1933, tout en maintenant l'échéance du 31 août 1933, en ce qui concerne l'expiration du traité actuel, dans le cas où l'un des deux Gouvernements fera usage de la clause de dénonciation avant le 30 juin 1933.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma trés haute considération.

Vice-Président du Conseil des Ministres
Ministre de l'Interieur
et Ministre des Affaires Etrangères par interim
G. G. MIRONESCU

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1933.

Varianti all'elenco degli aeroporti del Regno e delle Colonie aperti al traffico aereo civile.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1932 che determina l'elenco degli aeroporti doganali del Regno e delle Colonie;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1933 che stabilisce l'elenco degli aeroporti del Regno e delle Colonie aperti al traffico aereo civile;

Decreta:

Articolo unico.

Nell'elenco degli aeroporti non doganali aperti al traffico aereo civile, contenuto nell'art. 1, n. 2, lettera *b*), del decreto Ministeriale 20 gennaio 1933-XI, sono aggiunti gli idroscali di Lagosta e di Sesto Calende.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: BALBO.

(5331)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1933.
Apertura al traffico aereo civile dell'aeroporto di Novara e del campo di fortuna di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1932 che determina l'elenco degli aeroporti doganali del Regno e delle Colonie;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1933 che stabilisce l'elenco degli aeroporti del Regno e delle Colonie aperti al traffico aereo civile;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1933 che aggiunge al suddetto elenco gli idroscali di Lagosta e di Sesto Calende;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli aeroporti non doganali aperti al traffico aereo civile, contenuto nell'art. 1, n. 2, lettera *a*), del decreto Ministeriale 20 gennaio 1933, è aggiunto l'aeroporto di Novara.

Art. 2.

Il campo di fortuna di Pescara è dichiarato aperto al traffico aereo civile, limitatamente al periodo di funzionamento della linea aerea Roma-Aquila-Chieti-Pescara.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(5332)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1933.
Diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduti gli articoli 161 e 162 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificati dagli articoli 34 e 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. decreto 11 novembre 1929, n. 1990;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 del mese di gennaio 1934-XII, nelle seguenti prefetture del Regno:

Alessandria, Ancona, Aquila, Bari, Benevento, Bologna, Bolzano, Bergamo, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona.

I prefetti delle Provincie suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 luglio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5333)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 382 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gollob » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gollob Antonio figlio del fu Guglielmo e di Maria Rizzi, nato a Cherso il 6 maggio 1884 e abitante a Cherso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colombo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognom[e] nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mirta P[...]licek di Vladimiro e di Maria Fillinich nata a Pola il [...] giugno 1890, e alla madre Maria Rizzi fu Antonio e fu M[...] Brussich, vedova di Guglielmo Gollob, nata a Cherso i[l ...] febbraio 1857.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attua[le] residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. [...] ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2480)

N. 319 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla

restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jakomin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jakomin Giuseppe figlio di Michele e di Maria Brainich, nato a S. Tomà (Capodistria) il 3 aprile 1893 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giacomini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Stocovich di Antonio e fu Maria Angelini nata a Capodistria il 25 agosto 1898, ed ai figli nati a Capodistria: Giuseppe, l'11 marzo 1916; Maria, il 25 maggio 1918; Anita, il 26 luglio 1920; Pietro, il 15 maggio 1925; Lidia, il 10 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2481)

N. 278 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lovrinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrinovich Ernesto figlio del fu Vincenzo e di Maria Iurcotta, nato a Gimino il 13 maggio 1895 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Laurino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Opatich di Antonio e di Francesca Ancich, nata a Novacco il 28 novembre 1896, ed ai figli nati a Gimino: Ernesto, il 10 maggio 1921; Elvira, il 28 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2484)

N. 268 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lazzarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lazzarich Matteo figlio del fu Francesco e di Antonia Rainich, nato a Sanvincenti il 1° ottobre 1981 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lazzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Serblin di Francesco e fu Margherita Basòn, nata a S. Pietro in Selve il 3 settembre 1896, ed ai figli nati a Sanvincenti: Massimiliano, il 12 ottobre 1920; Donara, l'8 ottobre 1921; Milos, il 18 aprile 1923; Albina, il 12 gennaio 1925; Carolina, il 31 ottobre 1926; Vincenzo, nato a Gimino il 5 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2485)

N. 296 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lechich Francesco figlio di Francesco e di Mattea Canaletich, nato a Neresine il 18 agosto 1893 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Canaletich fu Antonio e di Anna Garbaz, nata a Neresine il 30 gennaio 1894, ed ai figli nati a Neresine: Gloria, il 16 luglio 1920; Francesco, il 12 aprile 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2486)

N. 304 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Lechich Maria vedova di Giovanni figlia del fu Simone Bracco e della fu Caterina Marinzulich, nata a Neresine il 15 gennaio 1859 e abitante a Neresine, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2487)

N. 303 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lechich Giuseppe figlio di Francesco e della fu Mattea Canaletich, nato Neresine il 31 luglio 1898 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Filomena Zorovich di Antonio e di Marcella Canaletich, nata a Neresine il 14 marzo 1906, ed alla figlia Francesca, nata a Neresine il 5 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo dei Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2488)

N. 289 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lechich Carlo figlio di Giovanni e della fu Caterina Soccolich, nato a Neresine il 22 gennaio 1890 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marinzulich Domenica di Giovanni e fu Maria Canaletich, nata a Neresine il 9 marzo 1897, ed ai figli nati a Neresine: Giovanni, il 20 aprile 1918; Carlo, il 9 gennaio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2489)

N. 288 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lechich Alessandro figlio di Giovanni e di Domenica Carlich, nato a Neresine il 25 gennaio 1894, e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Margherita Zuclich di Giovanni e di Giovanna Rucconich nata a Neresine il 2 giugno 1897, ed ai figli nati a Neresine: Nevio, il 18 aprile 1922; Dario, il 22 marzo 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2490)

N. 300 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lechich Giovanni figlio del fu Domenico e della fu Giacinta Zorovich, nato a Neresine il 20 ottobre 1853 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Domenico della def.ta moglie Caterina Socolich, nato a Neresine l'11 dicembre 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2491)

N. 295 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lechich Francesco figlio del fu Antonio e della fu Mattea Zorovich, nato a Neresine il 6 dicembre 1859, e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lechi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Mattea Canaletich, nati a Neresine: Antonio, il 29 gennaio 1895; Giovanni, il 18 dicembre 1896; Luigi, il 20 febbraio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2492)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, con nota in data 29 luglio 1933-XI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, contenente provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle società anonime.

(5334)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità.

In analogia alle disposizioni di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei sottufficiali del Corpo degli agenti di P. S. in base alla situazione del 1° luglio 1933-XI.

Pertanto i sottufficiali interessati potranno, nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso, presentare gli eventuali reclami per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

Roma, addì 26 luglio 1933 - Anno XI

(5335)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10:

			DIFFERENZE con la situazione al 30 giugno 1933-XI (migliaia di lire)	
ATTIVO.				
Oro in cassa . . . . L.		6.788.026.778,63	+	21.436
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero. . . . . L.	328.974.170,27		+	7.790
Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri . . »	127.601,64		+	92
		329.101.771,91	+	7.882
Riserva totale . . . . L.		7.117.128.550,54	+	29.318
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . »		325.157.535,11	—	4.544
Portafoglio su piazze italiane. . . . . »		4.638.413.858,77	—	9.671
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.346.394,23	+	703
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . L.	469.578.003,40		—	388.328
Anticipazioni { su sete e bozzoli »	188.529 —		—	1
		469.766.532,40	—	388.329
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . L.		1.374.002.667,50	+	1.864
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	10.918.821,46		—	70.120
altri . . . . »	31.149.417,99		—	20.943
		42.068.239,45	—	91.063
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		170.617.026,57	—	4
Istituto per la Ricostruzione Industriale - Sezione Smobilizzi industriali . . . . »		1.138.332.314,61	—	15.603
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	120.186.862,89		+	13.119
Impiego fondo pensioni . . . . »	235.035.176,86		+	13
Debitori diversi . . . . »	802.471.702,76		+	107.646
		1.220.178.742,51	+	120.778
Spese . . . . L.		100.295.345,82	+	16.155
L.		18.574.106.212,51		—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		28.136.519.012,28	+	620.702
L.		46.710.625.224,79		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		386.063.412,19	—	449
TOTALE GENERALE . . . . L.		47.096.688.636,98		—

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 9 gennaio 1933-XI)

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(978)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

luglio 1933 (XI)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 30 giugno 1933-XI (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	13.204.735.950 —	+ 176.929
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	341.979.859,93	— 20.714
Depositi in conto corrente	»	1.216.412.601,73	+ 503.402
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.	15.063.128.411,66	+ 659.617
Capitale	L.	500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»	100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»	812.023.106,19	+ 81.539
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	985.708.105 —	— 1.045.935
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente	»	85.323.384,47	+ 4.430
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti L. 123.692.571,85			+ 2.820
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —			—
Creditori diversi » 611.081.413,54			— 45.967
		780.773.985,39	— 43.147
Rendite del corrente esercizio	L.	214.559.219,80	+ 3.100
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—	—
	L.	18.574.106.212,51	—
Depositanti	»	28.136.519.012,28	+ 620.702
	L.	46.710.625.224,79	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	386.063.412,19	— 449
TOTALE GENERALE	L.	47.096.688.636,98	—

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 47.25 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 51.40 %.

Servizio Ragioneria: Il sottocapo servizio: G. PIERINI.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario straordinario del Consorzio irriguo della « Val d'Arda » in provincia di Piacenza.

Con R. decreto 29 maggio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio successivo, registro n. 13, foglio n. 276, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, l'avv. Carlo Baratelli è stato nominato commissario straordinario del Consorzio irriguo della « Val d'Arda », con sede in Fiorenzuola d'Arda, provincia di Piacenza, in sostituzione del console generale della Milizia Giorgio Vaccaro.

(5330)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di certificato di rendita consolidato 5 % Prestito del Littorio.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 307.

È stata chiesta la rinnovazione, perchè deteriorato, del certificato di rendita consolidato 5 per cento Prestito Littorio n. 19104 di L. 295 intestato a Cassini Domenico fu Giuseppe, domiciliato a Montecastello (Alessandria).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione per traslazione del certificato predetto, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 25 marzo 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1595)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 10 luglio corrente anno è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Colle Val d'Elsa, succ. 1, provincia di Siena.

(5318)

Si comunica che il giorno 11 luglio corrente anno è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Roma succ. 60 (Pigneto).

(5319)

Si comunica che il giorno 1° luglio corrente anno è stato aperto l'ufficio telegrafico pubblico a Lido di Calambrone, provincia di Livorno.

(5320)

Apertura di agenzie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 23 giugno u. s., venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella agenzia postale di Bari Aeroporto, provincia di Bari.

(5321)

Si comunica che il giorno 17 luglio corrente anno, è stato attivato il servizio telegrafico nella agenzia postale di Siracusa Idroporto, provincia di Siracusa.

(5322)

Si comunica che il giorno 19 luglio corrente anno, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Granarolo Emilia, provincia di Bologna.

(5323)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.